

Lezione 5

Legislazione dei beni culturali e del paesaggio

Argomenti

- Nella presente lezione verranno trattati i seguenti argomenti:
 - Il codice dei beni culturali;
 - I concetti di bene culturale e paesaggistico;
 - Il regime autorizzatorio.

Obiettivi

- La fruizione della presente lezione permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
 - Conoscere il codice dei beni culturali;
 - Comprendere i regimi di autorizzazione;



LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO



Per iniziare: I siti UNESCO nel Mondo

Siti UNESCO	
878 nel MONDO	43 in Italia 40 in Spagna 37 in Cina 33 in Francia 27 in Inghilterra 20 in USA
Patrimonio artistico e culturale	
Musei ¹ , monumenti ed aree archeologiche	circa 5.500 in Italia (3.430 musei e 2.099 monumenti ed aree archeologiche) 8.100 in USA 3.000 in Inghilterra 2.300 in Spagna 1.200 in Francia
Eventi dello spettacolo dal vivo	
Spettacoli teatrali ⁵	83.700 in Italia 35.000 in Francia 58.000 in Spagna
Manifestazioni musicali varie ⁶	41.200 in Italia 39.000 in Francia 146.300 in Spagna
Patrimonio architettonico e naturalistico	
Parchi nazionali ²	24 in Italia 9 in Francia 14 in Spagna
Giardini storici ³	3.274 in Italia 1.650 in Francia 90 in Spagna ⁴
Patrimonio enogastronomico	
Prodotti DOP e IGP	176 in Italia 166 in Francia 140 in Spagna
Vini DOC e DOCG	358 in Italia 338 in Francia ⁷ 73 in Spagna

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (art. 1)

1. In attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), **la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale** in coerenza con le attribuzioni di cui all'[articolo 117 della Costituzione](#) e secondo le disposizioni del presente codice.
2. **La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.**
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
(comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Patrimonio culturale - art. 2)

1. Il patrimonio culturale è costituito dai **beni culturali e dai beni paesaggistici**.
2. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli [articoli 10 e 11](#), presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'[articolo 134](#), costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Tutela del patrimonio culturale - art. 3)

- 1. La tutela consiste **nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.**
- 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.



Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Valorizzazione del patrimonio culturale art. 6)

1. La **valorizzazione** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a **promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso**, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. **In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.**
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

I beni
paesaggistici
(parte III)



Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Paesaggio art. 131)

1. Per paesaggio si intende il **territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni *[e delle province autonome di Trento e di Bolzano]* sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. **La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.** I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. **La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.** A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.



Il Codice Urbani d.lgs.
42/2004 (Definizione art.
134)

1. Sono beni paesaggistici:

- a) **gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;**
- b) **le aree di cui all'articolo 142;**
- c) **gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.**

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro **notevole interesse pubblico**:

- a) le cose immobili che hanno **cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali**;
- b) **le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza**;
- c) **i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici**;
- d) **le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.**

Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.



La definizione di albero monumentale

La legge 14 gennaio del 2013, n.10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” all’articolo 7 introduce la seguente definizione giuridica di **albero monumentale**, valida a livello nazionale:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Aree tutelate per legge art. 142)

1. Sono comunque di **interesse paesaggistico** e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i **territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i **territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le **montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;**
- e) i **ghiacciai e i circhi glaciali;**
- f) i **parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
- g) i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i **vulcani;**
- m) **le zone di interesse archeologico.**

Il piano paesaggistico (PTPR) art. 135

Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia **adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono**. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante **piani paesaggistici**, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".

L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo [articolo 143](#).

Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli **elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici** sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla **riqualificazione delle aree compromesse o degradate**;
- c) alla salvaguardia delle **caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio**;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (PTPR art. 143)

L'elaborazione del **piano paesaggistico** comprende almeno:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- b) **ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136**, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- c) **ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142**, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (art. 143)

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il **piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo**. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

- a) **la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142** e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
- b) **la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate** nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Autorizzazione art. 146)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli [136](#), [143, comma 1, lettera d\)](#), e [157](#), **non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.**
2. I soggetti di cui al comma 1 **hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere**, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta **l'autorizzazione**.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'[articolo 167, commi 4 e 5](#), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. **L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (art. 146) pt. 2

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica **si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente** in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo [143, commi 4 e 5](#). Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis](#) e [143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. **Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche** nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Il Codice Urbani d.lgs. 42/2004 (Deroghe autorizzative art. 149)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, **non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146**, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dagli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (così come modificato dal «Decreto Asset»)

Autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017)

Con l'entrata in vigore del **DPR n. 31/2017** (Regolamento sull'autorizzazione semplificata) il procedimento è stato snellito e semplificato. Il DPR 31/2017 distingue **interventi lievi e complicati**.

In base all'intervento da effettuare, bisogna ricorrere a 3 diverse procedure:

- **Intervento libero** se i lavori da eseguire non modificano la struttura del territorio o dell'immobile (ad esempio, lavori di riqualificazione energetica o eliminazione delle barriere architettoniche). In tal caso, non serve l'autorizzazione paesaggistica: al limite, se previsto, sarà necessario soltanto il titolo edilizio;
- **Autorizzazione semplificata*** per interventi lievi come riqualificazione energetica che necessita di modifiche strutturali di un edificio oppure lavori di adattamento sismico;
- **Autorizzazione ordinaria** per opere ed interventi più importanti e complicati.

*taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.


Sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le **istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche**, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, **scadute da non più di un anno** e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017)


Il parere del Soprintendente è **obbligatorio e non vincolante** e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta **quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico** approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

PROCEDURA PAESAGGISTICA "ORDINARIA" (art. 146 D. Lgs. 42/2004 - aggiornato con D. Lgs. 50/2016)



PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA" (art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)



Conclusioni

Da quanto si è analizzato nelle precedenti *slides* si comprende come il legislatore italiano abbia interesse a tutelare i beni culturali e paesaggistici nel nostro ordinamento e a valorizzarli. Inoltre, di recente è stata modificata la normativa in materia di autorizzazioni paesaggistiche semplificandola e garantendo allo stesso tempo un'ampia tutela ai suddetti beni.

Bibliografia

- D.lgs. 42/2004
- <https://www.sistemieconsulenze.it/vincoli-paesaggistici-e-vincolo-naturali/#:~:text=142%20identifica%20le%20zone%20soggette,%2C%20lacustri%20e%20marini%2C%20ecc.>
- Di Stefano V., Breda E., Di Domenico G., Corona P., 2023 -Gestione selvicolturale e autorizzazione paesaggistica alla luce della Legge 136/2023. L'Italia Forestale e Montana, 78 (5): 189-195; <https://dx.doi.org/10.36253/iffm-1116>

Copyright

Avviso

Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto d'autore.

Si ricorda che il materiale fornito è per uso personale degli studenti al solo scopo didattico.

Per ogni suo diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 633/1941.